



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2301/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 2679/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Roberto Leoni - Componente (Relatore)

Lorenzo Soderò - Componente

Gino Scaccia - Componente

Federico Salinari - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Antonino Piro - Componente

Marina Vajana - Componente

Loredana Germanò - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Paola Balducci - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Accursio Gallo - Componente

Enrico Vitali - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 11 maggio 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 2679/TFNSVE/2025-2026, 2679 - Ricorso proposto dalla società S.P.D. AMITERNINA SCOPPITO (matricola 937840) contro la società A.S.D. SORA CALCIO 1907 (matricola 951467) avverso il mancato pagamento del Premio di Formazione Tecnica relativo ai calciatori IPPOLITI GIOVANNI (matricola 6697455) e PALMA MATTIA (matricola 5569263)

In data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società S.P.D. AMITERNINA SCOPPITO (matricola 937840) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società A.S.D. SORA CALCIO 1907 (matricola 951467) al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori IPPOLITI GIOVANNI (matricola 6697455) e PALMA MATTIA (matricola 5569263).

Tanto nella richiesta inviata alla controparte il 24 febbraio 2026, quanto nel ricorso proposto al Tribunale Federale Nazionale, l'entità del premio è stata quantificata complessivamente in euro 440,00 (euro quattrocentoquaranta/00) – rispettivamente: euro 320,00, quanto all'Ippoliti; euro 120,00, quanto al Palma – senza, peraltro, che la ricorrente abbia allegato al ricorso le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

La debenza e l'entità della stessa non sono state contestate dalla controparte.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestate dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la società A.S.D. SORA CALCIO 1907 (matricola 951467) tenuta alla corresponsione, in favore della società S.P.D. AMITERNINA SCOPPITO (matricola 937840), del premio di formazione tecnica relativamente ai calciatori IPPOLITI GIOVANNI (matricola 6697455) e PALMA MATTIA (matricola 5569263), nella misura di euro 440,00 (euro quattrocentoquaranta/00).

L'ESTENSORE

Roberto Leoni

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai